

Direttive tecniche

concernenti la

protezione degli animali dal profilo dei requisiti edili e della
qualità

Cavalli e altri equidi

del 1° ottobre 2018

Manuale di controllo – Protezione degli animali



MANUALE DI CONTROLLO - PROTEZIONE DEGLI ANIMALI

CAVALLI E ALTRI EQUIDI

Versione 3.2

Basi legali: Legge del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali
Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali
Ordinanza dell'USAV del 27 agosto 2008 sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici

Edito da: Direttiva tecnica dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)

Il risultato del controllo in materia di protezione degli animali va riportato nel rapporto di controllo specifico per ciascuna specie.


Indirizzi importanti: USAV, Attuazione della legislazione Protezione degli animali
(tel. 058 463 85 16)
Centro specializzato nella detenzione adeguata dei ruminanti e dei suini,
USAV, Tänikon, 8356 CH-Ettenhausen (tel. 058 480 33 77)
KIP Gruppo di coordinamento Direttive Ticino e Svizzera tedesca, c/o
AGRIDEA, Eschikon 28, CH-8315 Lindau (tel. 052 354 97 00)

Indice

<i>Misure</i>	3
<i>Definizione di «equidi»</i>	3
<i>Definizione di «cambiamento di destinazione d'uso»</i>	3
<i>Definizione di «nuova realizzazione»</i>	3
<i>Osservazione su «nuova realizzazione» e valori di tolleranza</i>	3
<i>Suddivisione delle carenze in base all'urgenza</i>	4
PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DAL PROFILO DEI REQUISITI EDILI	5
1. ALTEZZA MINIMA DEL SOFFITTO	5
2. STABULAZIONE INDIVIDUALE DEGLI EQUIDI	5
2.1. STABULAZIONE IN BOX	5
2.2. STABULAZIONE FISSA	6
3. STABULAZIONE IN GRUPPO DEGLI EQUIDI	6
3.1. SUPERFICI MINIME	6
3.2. ZONA SPECIALE	8
4. DIMENSIONI DEI RIPARI IN CASO DI DETENZIONE PERMANENTE ALL'APERTO	8
5. AREA D'USCITA ALL'APERTO	8
<i>Protezione degli animali dal profilo dei requisiti edili – Suddivisione delle carenze</i>	<i>9</i>
PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DAL PROFILO DELLA QUALITÀ	10
6. OCCUPAZIONE DELLE SCUDERIE	10
7. SETTORE DI RIPOSO	10
8. CONTATTI SOCIALI	10
9. SICUREZZA DEI PAVIMENTI NELLE SCUDERIE	10
10. ILLUMINAZIONE	10
11. CLIMA DELLA SCUDERIA	11
12. RUMORE	11
13. DISPOSITIVI PER DIRIGERE IL COMPORTAMENTO DEGLI ANIMALI NELLA STALLA E NELL'AREA D'USCITA	11
14. FORAGGIAMENTO E ABBEVERAGGIO	11
15. SUOLO DELLE AREE D'USCITA ALL'APERTO	11
16. MOVIMENTO	12
17. DETENZIONE PERMANENTE ALL'APERTO	13
18. CURA DEGLI ANIMALI	13
19. FERIMENTI	13
20. FORMAZIONE	14
<i>Protezione degli animali dal profilo della qualità – Suddivisione delle carenze</i>	<i>15</i>

Misure

Di norma, le misure delimitano spazi liberi (*luce netta*).



Definizione di «equidi»

Gli animali addomesticati della specie equina, ovvero cavalli, pony, asini, muli e bardotti. Per brevità, nel manuale di controllo si parlerà sintenticamente di equidi.

Definizione di «cambiamento di destinazione d'uso»

Realizzazione di un sistema di detenzione in edifici esistenti, realizzazione di un sistema di detenzione per capi di un'altra specie animale o di un'altra categoria della stessa specie oppure realizzazione di un nuovo sistema di detenzione per animali della stessa categoria.

Definizione di «nuova realizzazione»

Le costruzioni nuove o quelle che hanno subito un *cambiamento di destinazione d'uso* e gli edifici che sono stati ricostruiti o ampliati sono considerati *di nuova realizzazione*.

Se nei sistemi di stabulazione vengono effettuati lavori di manutenzione che non si limitano alla sostituzione dei singoli elementi dell'impianto di stabulazione, occorre verificare se il locale è suddivisibile in modo tale che per i box siano rispettate le dimensioni minime citate per le stalle *di nuova realizzazione*.

L'autorità cantonale può autorizzare deroghe ai requisiti minimi nei casi summenzionati. Essa considera a tal fine l'onere risultante per il detentore di animali e il benessere degli animali.

Osservazione su «nuova realizzazione» e valori di tolleranza

Determinate disposizioni si applicano esclusivamente a stalle, box ecc. di *nuova realizzazione* al 1° settembre 2008. A seconda della disposizione sono inoltre previsti valori di tolleranza per le scuderie esistenti al 1° settembre 2008.

Nel manuale di controllo, i differenti requisiti imposti in virtù dei periodi transitori sono indicati mediante apposite caselle di colore grigio.

Le scuderie esistenti al 1° settembre 2008 che rispettano i valori di tolleranza non devono essere adeguate. Se una scuderia deve essere adeguata per il superamento di un valore di tolleranza, gli altri valori di tolleranza restano validi.

Suddivisione delle carenze in base all'urgenza

L'urgenza con cui le carenze devono essere eliminate viene stabilita dall'addetto ai controlli considerando in maniera globale i punti di controllo valutati sotto il profilo degli «aspetti edili» e degli «aspetti qualitativi» della protezione degli animali. Alla luce di tale valutazione, l'addetto assegna un grado di urgenza specifico. Questa valutazione complessiva è tesa a far sì che il servizio cantonale preposto alla protezione degli animali possa intervenire in tempi adeguati. La valutazione effettuata dagli addetti ai controlli corrisponde alla stima delle carenze, ma è il servizio cantonale preposto alla protezione degli animali a emettere il giudizio finale.

Gli esempi riportati nei manuali di controllo sulla protezione degli animali relativi alla suddivisione delle carenze in gradi di urgenza specifici non sono esaustivi. Le carenze vengono ripartite in tre gradi di urgenza: «carenza lieve», «carenza sostanziale» e «carenza grave».

Lieve	= non urgente. Le carenze lievi vanno rese disponibili nel sistema Acontrol entro un mese dal controllo. Se la carenza viene eliminata immediatamente, spesso il servizio cantonale preposto alla protezione degli animali non adotta ulteriori provvedimenti.
Sostanziale	= urgente. Le carenze sostanziali vanno rese disponibili nel sistema Acontrol entro 7 giorni lavorativi dal controllo. Il servizio cantonale preposto alla protezione degli animali introdurrà misure volte a eliminare la carenza (ad es. fissazione di scadenza e controllo di verifica).
Grave	= molto urgente. Il posto di controllo deve informare senza indugio il servizio preposto alla protezione degli animali competente riguardo alle carenze riscontrate. Le carenze gravi vanno rese disponibili nel sistema Acontrol entro e non oltre 7 giorni lavorativi dal controllo. Il servizio cantonale preposto alla protezione degli animali provvederà immediatamente a fare in modo che la carenza venga eliminata (ad es. accerta l'attuale stato di fatto sul posto e dispone misure di emergenza, ev. una denuncia).

PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DAL PROFILO DEI REQUISITI EDILI

1. ALTEZZA MINIMA DEL SOFFITTO

Per le scuderie di nuova realizzazione a partire dal 1° settembre 2008

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- sono rispettati i seguenti valori minimi:

Altezza al garrese	< 120 cm	120-134 cm	134-148 cm	148-162 cm	162-175 cm	> 175 cm
Altezza minima del soffitto nel settore degli equidi ^{1) 2)} in m	1,8	1,9	2,1	2,3	2,5	2,5

Osservazioni

- 1) Per stabilire l'altezza minima del soffitto dell'unità di detenzione ci si basa sulla taglia dell'equide più grande.
- 2) La misurazione viene effettuata a partire dall'altezza massima della lettiera.

Per le scuderie esistenti al 1° settembre 2008

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- sono rispettati i seguenti valori di tolleranza ¹⁾:

Altezza al garrese	< 120 cm	120-134 cm	134-148 cm	148-162 cm	162-175 cm	> 175 cm
Altezza minima del soffitto nel settore degli equidi ^{2) 3)} in m	-- ⁴⁾	-- ⁴⁾	2,0	2,2	2,2	2,2

Osservazioni

- 1) Le scuderie che rispettano i valori di tolleranza non devono essere adeguate.
- 2) Per stabilire l'altezza minima del soffitto dell'unità di detenzione ci si basa sulla taglia dell'equide più grande.
- 3) La misurazione viene effettuata a partire dall'altezza massima della lettiera.
- 4) Si applicano i valori validi per le scuderie di nuova realizzazione a partire dal 1° settembre 2008.

2. STABILAZIONE INDIVIDUALE DEGLI EQUIDI

2.1. Stabulazione in box

Per le scuderie di nuova realizzazione a partire dal 1° settembre 2008

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- gli animali giovani (i puledri svezzati fino al raggiungimento dei 30 mesi di età o fino all'inizio della loro utilizzazione regolare) non sono tenuti da soli;
- sono rispettate le seguenti misure minime:

Altezza al garrese	< 120 cm	120-134 cm	134-148 cm	148-162 cm	162-175 cm	> 175 cm
Superficie minima in m ²	5,5	7	8	9	10,5	12
Box per il parto, box per giumente con puledro ¹⁾ in m ²	7,15	9,1	10,4	11,7	13,65	15,6
Larghezza minima del box	almeno una volta e mezza l'altezza al garrese					

Osservazione

- 1) Per le giumente con puledri di almeno due mesi.

Per le scuderie esistenti al 1° settembre 2008

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- gli animali giovani (i puledri svezzati fino al raggiungimento dei 30 mesi di età o fino all'inizio della loro utilizzazione regolare) non sono tenuti da soli;
- sono rispettati i seguenti valori di tolleranza ¹⁾:

Altezza al garrese	< 120 cm	120-134 cm	134-148 cm	148-162 cm	162-175 cm	> 175 cm
Superficie in m ²	-- ²⁾	-- ²⁾	7	8	9	10,5

Osservazioni

- 1) Le scuderie che rispettano i valori di tolleranza non devono essere adeguate.
- 2) Si applicano i valori validi per le scuderie di nuova realizzazione a partire dal 1° settembre 2008.

2.2. Stabulazione fissa

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- gli equidi non sono tenuti in stabulazione fissa ¹⁾;
gli equidi appena stabulati in un'azienda o utilizzati a scopi militari possono essere tenuti legati per al massimo tre settimane ²⁾. L'allevatore deve comprovare che successivamente, per l'animale in questione, è disponibile un posto in un'altra unità di detenzione.
- le poste fisse nella stabulazione fissa sono separate da pareti divisorie fisse o mobili;
- le poste fisse nella stabulazione fissa sono concepite in modo che gli equidi non si feriscano e possano tenersi eretti, coricarsi, riposarsi e alzarsi nel modo tipico della loro specie.

Osservazioni

- 1) Durante il foraggiamento, la cura, il trasporto, il riposo notturno durante le passeggiate, in occasione di manifestazioni o in situazioni analoghe non si applica tale divieto e gli equidi possono essere legati per breve tempo.
- 2) Ciò non vale per gli animali giovani (puledri svezzati fino al raggiungimento dei 30 mesi di età o fino all'inizio della loro utilizzazione regolare).

3. STABULAZIONE IN GRUPPO DEGLI EQUIDI

3.1. Superfici minime

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- le dimensioni minime che figurano nelle tabelle ai punti 3.1.1 e 3.1.2 sono rispettate;
- sono predisposte strutture che permettono agli equidi di evitarsi e di ritirarsi, tranne nel caso di animali giovani ¹⁾;
- non sono presenti vicoli ciechi;
- nella stabulazione di gruppo libera a diversi comparti, il settore di riposo e di uscita sono accessibili stabilmente attraverso un ampio passaggio o due passaggi più stretti.

Osservazione

- 1) Per animali giovani si intendono i puledri svezzati fino al raggiungimento dei 30 mesi di età o fino all'inizio della loro utilizzazione regolare.

3.1.1 Superfici minime dei box di gruppo a un compartimento

Nota bene

- In un box di gruppo a un compartimento, la superficie minima per equide corrisponde alla superficie minima di un box per la stabulazione individuale.

Per le scuderie di nuova realizzazione a partire dal 1° settembre 2008

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- sono rispettate le seguenti misure minime:

Altezza al garrese	< 120 cm	120-134 cm	134-148 cm	148-162 cm	162-175 cm	> 175 cm
Superficie minima per equide ^{1) 2)} in m ²	5,5	7	8	9	10,5	12

Osservazioni

- 1) Per le giumente con puledri di almeno due mesi, la superficie deve essere aumentata almeno del 30 %.
- 2) In caso di cinque o più equidi molto compatibili fra loro (assenza di conflitti frequenti e aggressivi con ferite) la superficie globale può essere ridotta al massimo del 20 per cento.

Per le scuderie esistenti al 1° settembre 2008

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- sono rispettati i seguenti valori di tolleranza ¹⁾:

Altezza al garrese	< 120 cm	120-134 cm	134-148 cm	148-162 cm	162-175 cm	> 175 cm
Superficie minima per equide in m ²	-- 2)	-- 2)	7	8	9	10,5

Osservazioni

- 1) Le scuderie che rispettano i valori di tolleranza non devono essere adeguate.
- 2) Si applicano i valori validi per le scuderie di nuova realizzazione a partire dal 1° settembre 2008.

3.1.2 Superficie minima di riposo nella stabulazione di gruppo libera a diversi compartimenti

Nota bene

- Nella stabulazione di gruppo libera a diversi compartimenti, la superficie di riposo è separata dai settori di foraggiamento e di movimento tramite ad esempio pareti divisorie.

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- sono rispettate le seguenti misure minime:

Altezza al garrese	< 120 cm	120-134 cm	134-148 cm	148-162 cm	162-175 cm	> 175 cm
Superficie minima di riposo per equide ^{1) 2)} in m ²	4	4,5	5,5	6	7,5	8

Osservazioni

- 1) Per le giumente con puledri di almeno due mesi, la superficie deve essere aumentata almeno del 30 %.
- 2) In caso di cinque o più equidi molto compatibili fra loro (assenza di dispute frequenti e aggressive che causano ferite) la superficie globale può essere ridotta al massimo del 20 per cento.

3.2. Zona speciale

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- è possibile realizzare una zona speciale per le giumente appena prima o durante il parto, gli animali malati, i nuovi equidi da integrare nel gruppo o i soggetti che non si tollerano;
- detta zona presenta le misure minime necessarie per la stabulazione in box (si veda il punto 2.1);
- l'ubicazione e la conformazione della zona speciale consente il contatto visivo, uditivo e olfattivo con un altro equide.

4. DIMENSIONI DEI RIPARI IN CASO DI DETENZIONE PERMANENTE ALL'APERTO

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- si garantisce riparo a tutti gli animali contemporaneamente ¹⁾;
- in un riparo destinato a offrire protezione in condizioni meteorologiche estreme sono rispettate l'altezza minima del soffitto di cui al punto 1 e la superficie minima ²⁾ per i box di gruppo a un compartimento di cui al punto 3.1.1 oppure
- in un riparo in cui non si provvede al foraggiamento sono rispettate l'altezza minima del soffitto di cui al punto 1 e la superficie minima ²⁾ per la stabulazione di gruppo libera a diversi compartimenti di cui al punto 3.1.2.

Nota bene

- 1) *Ulteriori indicazioni sulla protezione dalle condizioni meteorologiche sono contenute nelle informazioni tecniche n. 11.8 «Detenzione permanente all'aperto dei cavalli e degli altri equidi» pubblicate sul sito dell'USAV (www.usav.admin.ch).*

Osservazione

- 2) *Se nella regione d'estivazione il riparo non dispone della superficie richiesta, in caso di condizioni meteorologiche estreme occorre garantire mediante provvedimenti adeguati che il bisogno di riposo e di protezione degli animali sia soddisfatto.*

5. AREA D'USCITA ALL'APERTO

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- è disponibile un'area d'uscita ¹⁾ all'aperto utilizzabile durante tutto l'anno;
- le recinzioni non sono costituite da filo spinato ²⁾;
- sono rispettate le seguenti misure minime ³⁾:

Per le aree d'uscita all'aperto costantemente accessibili dalla scuderia

Altezza al garrese	< 120 cm	120-134 cm	134-148 cm	148-162 cm	162-175 cm	> 175 cm
Area d'uscita per equide in m ²	12	14	16	20	24	24
Area d'uscita per 2-5 animali giovani ⁴⁾ in m ²	60	70	80	100	120	120
Area d'uscita per ogni animale giovane ⁵⁾ appartenente a un gruppo di minimo 6 capi in m ²	12	14	16	20	24	24

Per le aree d'uscita all'aperto non adiacenti alla scuderia

Altezza al garrese	< 120 cm	120-134 cm	134-148 cm	148-162 cm	162-175 cm	> 175 cm
Area d'uscita per equide in m ²	18	21	24	30	36	36
Area d'uscita per 2-5 animali giovani ⁴⁾ in m ²	90	105	120	150	180	180
Area d'uscita per ogni animale giovane ⁵⁾ appartenente a un gruppo di minimo 6 capi in m ²	18	21	24	30	36	36

Osservazioni

- 1) Come area d'uscita all'aperto si intende un pascolo o parco (area delimitata) per la detenzione degli equidi, adatto all'uscita quotidiana degli animali con qualsiasi condizione atmosferica. Non si può pretendere che in un'azienda ogni equide disponga di un'area d'uscita all'aperto o di una parte di essa. Occorre tuttavia poter giustificare in modo plausibile che le aree disponibili permettano di garantire agli equidi le possibilità di movimento menzionate al punto 16, eventualmente a gruppi; in caso di dubbio, spetta all'autorità cantonale di esecuzione in materia di protezione degli animali esaminare la questione.
- 2) L'autorità cantonale può accordare un permesso di deroga a tempo determinato per l'uso di filo spinato per i pascoli vasti che dispongono di un'ulteriore delimitazione.
- 3) In caso di cinque o più equidi molto compatibili fra loro (assenza di dispute frequenti e aggressive che causano ferite) la superficie globale può essere ridotta al massimo del 20 per cento.
- 4) Per i gruppi di equidi giovani composti da 2-5 capi, la superficie minima dell'area d'uscita all'aperto corrisponde a quella prevista per 5 equidi. La superficie minima dell'area d'uscita per gli animali giovani corrisponde a cinque volte la superficie per un equide adulto della stessa altezza al garrese, e va rispettata anche quando vengono fatti uscire insieme all'aperto meno di cinque animali. Ciò si applica ai gruppi con almeno un animale giovane (puledri svezzati fino al raggiungimento dei 30 mesi di età o fino all'inizio della loro utilizzazione regolare).

Nota bene

- 5) Esempi di calcolo sono contenuti nelle informazioni tecniche n. 11.9 «Allevamento di cavalli e di altri equidi giovani» pubblicate sul sito dell'USAV (www.usav.admin.ch).

Protezione degli animali dal profilo dei requisiti edili – Suddivisione delle carenze

Obiettivo	Sono soddisfatte le disposizioni in materia di protezione degli animali dal profilo dei requisiti edili?
Le condizioni sono soddisfatte quando	sono rispettate tutte le disposizioni in materia di protezione degli animali dal profilo dei requisiti edili.
Osservazione	<p>La finalità della suddivisione in base all'urgenza è far sì che le carenze vengano notificate tempestivamente al servizio preposto alla protezione degli animali, in modo tale da consentirgli di intervenire in tempi adeguati.</p> <p>Le carenze dal profilo dei requisiti edili devono essere eliminate al più presto.</p> <p>Le carenze concernenti la protezione degli animali dal profilo dei requisiti edili appartengono in linea di massima alla categoria delle «carenze sostanziali». In singoli casi motivati, in base all'urgenza dei necessari adeguamenti, si può assegnare la categoria «carenza lieve» o «carenza grave». Si considera una carenza grave nella protezione degli animali dal profilo dei requisiti edili, ad esempio, un serio rischio di ferimento, perché un pavimento grigliato è a rischio di cedimento.</p> <p>I criteri utilizzati per la suddivisione delle carenze sono, ad esempio, il numero degli animali interessati, genere, entità e durata della carenza, il verificarsi di una reiterazione della carenza e il sussistere di più carenze relative a diversi aspetti della protezione degli animali dal profilo dei requisiti edili.</p>

PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DAL PROFILO DELLA QUALITÀ

6. OCCUPAZIONE DELLE SCUDERIE

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- il numero degli animali non supera quello dei box individuali a disposizione;
- il numero degli animali stabulati non supera quello previsto al punto 3.1 Stabulazione in gruppo.

7. SETTORE DI RIPOSO

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- la superficie minima dei box individuali/box di gruppo a un compartimento e la superficie minima di riposo nella stabulazione di gruppo libera a diversi compartimenti sono provviste di lettiera;
- la lettiera è sufficiente ¹⁾²⁾ e adeguata, pulita e asciutta

Nota bene

- 1) *Se i pavimenti sono dotati di un isolamento termico, come i pavimenti in legno o quelli muniti di un rivestimento in gomma, si può diminuire lo spessore della lettiera. A seconda della qualità del pavimento lo spessore della lettiera deve garantire sufficiente deformabilità, assorbimento dell'umidità e sicurezza antisdruccolo.*
- 2) *Ulteriori indicazioni sono contenute nelle informazioni tecniche n. 11.7 «Settore di riposo con lettiera per i cavalli e gli altri equidi» pubblicate sul sito dell'USAV (www.usav.admin.ch).*

8. CONTATTI SOCIALI

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- nell'azienda gli equidi hanno un contatto visivo, acustico e olfattivo con almeno un altro equide ¹⁾;
- gli animali giovani ²⁾ sono tenuti permanentemente in gruppo.

Osservazioni

- 1) *L'autorità cantonale può rilasciare, in casi motivati, un permesso di deroga a tempo determinato per la detenzione individuale di equidi vecchi.*
- 2) *Per animali giovani si intende i puledri svezzati fino al raggiungimento dei 30 mesi di età o fino all'inizio della loro utilizzazione regolare.*

9. SICUREZZA DEI PAVIMENTI NELLE SCUDERIE

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- i pavimenti delle scuderie non sono sdruciolevoli.

10. ILLUMINAZIONE

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- nelle ore diurne, l'intensità luminosa nel settore in cui soggiornano gli animali è di almeno 15 lux ¹⁾. Fanno eccezione i settori in cui gli animali si riposano o si ritirano, purché abbiano costantemente a disposizione un altro luogo sufficientemente illuminato.
- l'intensità luminosa è ottenuta con la luce naturale del giorno ²⁾;

Nei locali esistenti al 1° settembre 2008 occorre far uso delle possibilità date o di quelle che possono essere realizzate con spese proporzionate al fine di garantire un'illuminazione naturale sufficiente. Se non è già stato effettuato, le stalle che non dispongono di luce diurna naturale sufficiente devono essere notificate, per i necessari accertamenti, all'autorità cantonale preposta all'esecuzione della protezione degli animali.

- nel caso di illuminazione naturale insufficiente, occorre utilizzare una fonte di illuminazione artificiale per almeno 8 ore e al massimo 16 ore al giorno.
Le lampade a raggi ultravioletti non possono sostituire la luce del giorno.

Nota bene

- 1) *Criterio di valutazione: in presenza di 15 lux, in un giorno mediamente chiaro deve essere possibile compilare il rapporto di controllo all'altezza dell'animale.*
- 2) *Criterio di valutazione: la superficie permeabile alla luce del giorno nelle pareti o nel soffitto deve corrispondere ad almeno un ventesimo della superficie del pavimento.*

11. CLIMA DELLA SCUDERIA

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- non si constatano differenze nette, percettibili all'olfatto, rispetto all'aria esterna;
- gli equidi che si trovano nella scuderia non sudano nemmeno in piena estate.

12. RUMORE

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- gli equidi non sono esposti a rumori eccessivi ¹⁾ per un lungo periodo.

Osservazione

- 1) *Un rumore è considerato eccessivo se provoca nell'animale un comportamento aggressivo, di fuga, di scansamento oppure se ne provoca l'irrigidimento e l'animale non si può sottrarre alla fonte del rumore.*

13. DISPOSITIVI PER DIRIGERE IL COMPORTAMENTO DEGLI ANIMALI NELLA STALLA E NELL'AREA D'USCITA

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- non sono presenti recinzioni elettriche o dispositivi nell'area dove si trovano gli animali ¹⁾;
- non sono presenti dispositivi taglienti o acuminati nell'area in cui si trovano gli animali ²⁾.

Osservazioni

- 1) *Le aree d'uscita possono essere delimitate con recinzioni elettriche se l'area d'uscita all'aperto di cui al punto 5 è rispettata e permette agli animali di tenere la dovuta distanza dal recinto e di potersi evitare a vicenda.*
- 2) *È vietato usare filo spinato per i pascoli. L'autorità cantonale può accordare un permesso di deroga a tempo determinato per l'uso di filo spinato per i pascoli vasti che dispongono di un'ulteriore delimitazione.*

14. FORAGGIAMENTO E ABBEVERAGGIO

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- gli equidi dispongono di sufficiente foraggio grezzo per le esigenze comportamentali tipiche della specie, ad esempio paglia da foraggio, eccetto durante il pascolo;
- gli equidi hanno la possibilità di dissetarsi diverse volte al giorno.

15. SUOLO DELLE AREE D'USCITA ALL'APERTO

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- il suolo dei settori in cui gli animali soggiornano in prevalenza non è fangoso;
- il suolo non è notevolmente imbrattato di feci o di urina.

16. MOVIMENTO

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- agli equidi è concesso ogni giorno sufficiente movimento ¹⁾;
- agli equidi che non sono utilizzati devono essere concesse ogni giorno almeno due ore di uscita ²⁾;
- agli equidi utilizzati ³⁾ è concesso di uscire almeno due giorni alla settimana e ogni volta per almeno due ore ²⁾ ;
- si deroga all'obbligo di uscita ²⁾ degli equidi utilizzati ³⁾ per massimo quattro settimane, purché la rinuncia sia motivata dalle seguenti eccezioni e in detto periodo gli equidi siano utilizzati ogni giorno:
 - in caso di equidi appena stabulati in un'azienda;
 - in caso di condizioni del terreno o meteorologiche estreme ⁴⁾ tra il 1° novembre e il 30 aprile;
 - durante l'utilizzo a scopi militari;
 - durante spettacoli equestri, competizioni sportive o esposizioni;
- la superficie minima delle aree d'uscita all'aperto corrisponde a quella indicata al punto 5;
- è concessa l'uscita ²⁾ all'aperto, tranne in presenza di condizioni del terreno o meteorologiche estreme ⁴⁾, nel qual caso è possibile, in via eccezionale, far uscire gli equidi su una superficie coperta;
- in caso di forte presenza di insetti, l'uscita ²⁾ all'aperto è concessa di notte o nelle prime ore del giorno;
- le uscite degli equidi sono regolarmente annotate in un apposito registro tenuto nell'azienda ⁵⁻⁹⁾.

Osservazioni

- 1) *Il movimento comprende l'utilizzazione e l'uscita.*
- 2) *Per uscita si intende il movimento libero all'aperto, durante il quale l'animale decide autonomamente il tipo di passo, la direzione e la velocità dei suoi spostamenti, senza essere trattenuto da pastoie, redini, guinzagli, finimenti, capestri, catene o simili.*
- 3) *Per utilizzazione di un equide si intende il lavoro da sellato, la conduzione a mano o per la cavezza, nonché il movimento mediante la giostra meccanica.*
- 4) *Per condizioni del terreno o meteorologiche estreme si intendono un suolo fangoso in seguito alle forti precipitazioni, precipitazioni forti o persistenti accompagnate da freddo o vento forte, vento di tempesta, ghiaccio che rischia di provocare la caduta dell'equide nell'area d'uscita.*
- 5) *L'uscita all'aperto dev'essere annotata nell'apposito registro entro tre giorni.*
- 6) *Qualora l'uscita avvenga in gruppo, è possibile effettuare una sola annotazione per ciascun gruppo.*
- 7) *Qualora, per un determinato periodo di tempo, a un animale o a un gruppo di animali sia concesso di uscire quotidianamente all'aperto, nel registro vanno annotati esclusivamente il primo e l'ultimo giorno di tale periodo. Ulteriori indicazioni sono contenute nelle informazioni tecniche n. 11.6 «Tenuta del registro delle uscite per cavalli, pony, asini, muli e bardotti» pubblicate sul sito dell'USAV (www.usav.admin.ch).*
- 8) *Non è richiesta la tenuta di un registro delle uscite nel caso di equidi con accesso permanente a un'area d'uscita che presenta le dimensioni minime previste al punto 5 per le aree d'uscita costantemente accessibili dalla scuderia.*
- 9) *Per le eccezioni all'obbligo di uscita è necessario registrare il motivo della deroga e, in caso di scopi militari, spettacoli equestri, competizioni sportive ed esposizioni, si deve indicare il luogo e la manifestazione.*

17. DETENZIONE PERMANENTE ALL'APERTO

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- in condizioni meteorologiche estreme ¹⁾, gli animali dispongono di una protezione adeguata, naturale o artificiale, a meno che non vengano messi in stalla;
- la protezione offre riparo da umidità, vento e insolazione eccessiva a tutti gli animali contemporaneamente e dispone di un settore di riposo sufficientemente asciutto;
- viene messo a disposizione altro foraggio appropriato, qualora la quantità di foraggio del pascolo non sia sufficiente. Il foraggio messo a disposizione deve soddisfare i consueti requisiti d'igiene e di qualità. Se necessario, occorre predisporre opportune attrezzature di foraggiamento (ad es. una mangiatoia coperta);
- il suolo dei settori in cui gli animali soggiornano in prevalenza non è fangoso né eccessivamente coperto di feci o urina;
- la salute e il benessere degli animali vengono di norma controllati quotidianamente, in particolare lo stato generale e la comparsa di eventuali ferite, zoppie e altri sintomi di malattie. Nella regione d'estivazione, la frequenza dei controlli può essere opportunamente ridotta;
- si rinuncia a effettuare il giro di controllo soltanto in circostanze eccezionali e si garantisce la disponibilità di cibo e acqua agli animali;
- gli animali vengono controllati almeno due volte al giorno se prossimi al parto o in presenza di animali neonati;
- se nella regione d'estivazione non esiste una protezione adeguata in caso di condizioni meteorologiche estreme, si garantisce, mediante appositi provvedimenti, che il bisogno di riposo e protezione degli animali sia soddisfatto.

Nota bene

1) *Per condizioni meteorologiche estreme s'intendono periodi caratterizzati da caldo e forte insolazione o da temperature rigide accompagnate da vento e umidità.*

18. CURA DEGLI ANIMALI

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- gli animali non sono eccessivamente imbrattati;
- lo stato nutrizionale di tutti gli equidi è buono;
- non sono stati eliminati i peli tattili intorno alle froge e agli occhi;
- gli zoccoli sono curati in modo tale che l'equide possa assumere una posizione anatomicamente corretta, che non sia ostacolato nei suoi movimenti e che non insorgano malattie degli zoccoli;
- gli animali malati o feriti sono sistemati in modo adeguato;
- gli animali malati o feriti sono adeguatamente curati e accuditi.

19. FERIMENTI

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- nessun equide presenta ferite causate dagli impianti di stabulazione o dai parchi;

20. FORMAZIONE

Per le persone registrate dopo il 1° settembre 2008 come gestori di aziende agricole o gestori di un'azienda di detenzione professionale di equidi o detentori di equidi

Le condizioni sono soddisfatte quando è possibile comprovare che la persona responsabile della detenzione e dell'accudimento degli animali ha espletato la seguente formazione:

- in caso di detenzione di oltre 10 unità di bestiame grosso da reddito, tra cui equidi: professione agricola ¹⁾;
- nelle regioni di montagna, qualora per l'accudimento delle oltre 10 unità di bestiame grosso da reddito, equidi compresi, siano necessarie meno di 0,5 unità standard di manodopera: attestato di competenza ²⁾;
- nelle aziende d'estivazione ³⁾: professione agricola;
- nella detenzione professionale di oltre 11 equidi (senza contare i puledri che dipendono dalla madre): formazione specialistica in materia di detenzione degli equidi, non legata a una professione ⁴⁾ o una professione legata ai cavalli ⁵⁾ oppure un diploma di una scuola universitaria professionale o universitario in materia di detenzione degli equidi ⁶⁾;
- in caso di detenzione di oltre 5 equidi: attestato di competenza ²⁾.

Osservazioni

- 1) *Le professioni agricole come agricoltore, contadino, agronomo, formazione equivalente per una professione specifica del settore agricolo. Oppure un'altra professione integrata da un corso di perfezionamento in ambito agricolo, assolto entro due anni dall'acquisizione dell'azienda, o dall'attività pratica comprovata in un'azienda agricola per almeno tre anni.*
- 2) *L'attestato di competenza può essere conseguito con un corso riconosciuto dall'USAV, un periodo di pratica o una conferma ufficiale di un'esperienza almeno triennale con gli equidi.*
- 3) *Se la persona che accudisce gli animali in un'azienda d'estivazione non possiede una formazione agricola, il gestore dell'azienda d'estivazione è responsabile del fatto che il personale addetto all'accudimento degli animali sia sorvegliato da una persona in possesso di una formazione di cui al punto 1 delle presenti osservazioni.*
- 4) *La formazione riconosciuta dall'USAV in materia di detenzione adeguata degli equidi e di allevamento e riproduzione responsabile degli equidi si compone di una parte teorica e di una pratica e dura in totale 40 ore. È inoltre indispensabile seguire un tirocinio della durata di tre mesi e superare un esame.*
- 5) *Cavallerizzo, palafreniere, fantino, istruttore di equitazione con una formazione riconosciuta dall'associazione SVBR oppure custode di cavalli, specialista di cavalli secondo la LFPr o maniscalco secondo la LFPr.*
- 6) *Formazione universitaria in scienze equine, medicina veterinaria, zoologia o etologia.*

Per le persone già registrate alla data del 1° settembre 2008 come gestori di aziende agricole o gestori di un'azienda di detenzione professionale di equidi o detentori di equidi

Si applica quanto segue:

- non occorre recuperare la formazione necessaria (professione agricola, professione legata ai cavalli o formazione specialistica in materia di detenzione degli equidi, non legata a una professione, e attestato di competenza per la detenzione di oltre 5 equidi).

Nota bene

- *Ulteriori indicazioni sono contenute nelle informazioni tecniche n. 11.1 «Requisiti di formazione per la detenzione di cavalli e altri equidi» pubblicate sul sito dell'USAV (www.usav.admin.ch).*

Protezione degli animali dal profilo della qualità – Suddivisione delle carenze

Obiettivo	Sono soddisfatte le disposizioni in materia di protezione degli animali dal profilo dei requisiti qualitativi?
Le condizioni sono soddisfatte quando	sono rispettate tutte le disposizioni in materia di protezione degli animali dal profilo dei requisiti qualitativi.
Carenza lieve = non urgente	Esiste una carenza lieve nella protezione degli animali dal profilo dei requisiti qualitativi, ad es.: <ul style="list-style-type: none"> • Il registro delle uscite non è aggiornato, tuttavia è palese che gli equidi vengono condotti all'aperto. • Un detentore di equidi ha aumentato il proprio effettivo da cinque a sei equidi, ma ha fatto richiesta dell'attestato di competenza solo in un secondo momento.
Carenza sostanziale = urgente	Esiste una carenza sostanziale nella protezione degli animali dal profilo dei requisiti qualitativi, ad es.: <ul style="list-style-type: none"> • Un equide viene tenuto in stabulazione fissa. • L'area di uscita è fangosa e fortemente inquinata da feci e urina. • In presenza di un equide che ticchia, le separazioni dei box sono state provviste di filo elettrificato • Il settore di riposo non è ricoperto con la lettiera.
Carenza grave = molto urgente	Esiste una carenza grave nella protezione degli animali dal profilo dei requisiti qualitativi, ad es.: <ul style="list-style-type: none"> • Un equide zoppica in maniera evidente perché gli zoccoli sono stati chiaramente trascurati. • In una struttura in cui viene adottata la stabulazione in gruppo, uno degli equidi risulta palesemente non accettato dagli altri, che lo incalzano. Un equide presenta un forte stato di denutrizione senza che vengano adottate le necessarie misure.
Osservazione	La finalità della suddivisione in base all'urgenza è far sì che le carenze vengano notificate tempestivamente al servizio preposto alla protezione degli animali, in modo tale da consentirgli di intervenire in tempi adeguati. I criteri utilizzati per la suddivisione delle carenze sono, ad esempio, il numero degli animali interessati, genere, entità e durata della carenza, il verificarsi di una reiterazione della carenza e il sussistere di più carenze relative a diversi aspetti della protezione degli animali dal profilo dei requisiti qualitativi. Le «carenze lievi» vanno eliminate; di norma non è necessario l'intervento del servizio preposto alla protezione degli animali. Le carenze che appartengono alla categoria delle «carenze sostanziali» richiedono misure tempestive, ma il benessere degli animali non è limitato o minacciato al punto tale da richiedere un immediato intervento del servizio preposto alla protezione degli animali. Le carenze qualificabili come «gravi» sono di norma imputabili a trascuratezza (dolori, sofferenza). Si tratta di un'emergenza che richiede l'intervento immediato del servizio preposto alla protezione degli animali.